



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2024

Sommario

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1.....	4
Ambito e scopo del regolamento	4
ARTICOLO 2.....	4
Entrate Tributarie Comunali.....	4
ARTICOLO 3.....	4
Agevolazioni Tributarie.....	4
ARTICOLO 4.....	4
Aliquote e Tariffe	4
TITOLO II.....	4
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	4
CAPO I.....	4
GESTIONE DELLE ENTRATE	4
ARTICOLO 5	4
Forma di gestione.....	4
ARTICOLO 6.....	5
Il Funzionario Responsabile del tributo	5
CAPO II	5
DENUNCE E CONTROLLI	5
ARTICOLO 7.....	5
Dichiarazione Tributaria.....	5
ARTICOLO 8.....	6
Attività di controllo	6
ARTICOLO 9.....	6
Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali.....	6
ARTICOLO 10.....	6

Rapporti con il Contribuente	6
CAPO III	6
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	6
ARTICOLO 10 bis	6
Contraddittorio preventivo	6
ARTICOLO 11	7
Avviso di Accertamento	7
ARTICOLO 12	7
Notificazioni	7
TITOLO III	7
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI	7
CAPO I	7
CONTENZIOSO	7
ARTICOLO 13	7
Contenzioso	7
CAPO II	8
AUTOTUTELA	8
ARTICOLO 14	8
Autotutela obbligatoria	8
ARTICOLO 14 bis	8
Autotutela facoltativa	8
CAPO III	9
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	9
ARTICOLO 15	9
Accertamento con adesione	9
ARTICOLO 16	9
Ambito di applicazione	9
ARTICOLO 17	9
Attivazione del procedimento di definizione	9
ARTICOLO 18	9
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale	9
ARTICOLO 19	10
Procedimento ad iniziativa del contribuente	10
ARTICOLO 20	10
Effetti dell'invito a comparire	10
ARTICOLO 21	10
Atto di Accertamento con adesione	10
ARTICOLO 22	10
Perfezionamento della definizione	10
ARTICOLO 23	11
Effetti della definizione	11
ARTICOLO 24	11
Riduzione delle Sanzioni	11
ARTICOLO 25	11
Norme transitorie in tema di accertamento con adesione	11
CAPO IV	11
DIRITTO DI INTERPELLO	11
ARTICOLO 26	11
Istituzione del diritto di interpello	11
ARTICOLO 27	12
Presentazione dell'istanza	12
ARTICOLO 28	12
Contenuto dell'istanza di interpello	12
ARTICOLO 29	13
Procedura – Adempimenti del Comune	13
ARTICOLO 30	13
Efficacia della risposta all'istanza di interpello	13
TITOLO IV	13
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI	13
ARTICOLO 36	13
Riscossione	13
ARTICOLO 37	14
Differimento e sospensione del pagamento	14

ARTICOLO 38.....	14
Dilazione del pagamento	14
ARTICOLO 38 bis.....	16
Requisiti oggettivi e soggettivi	16
ARTICOLO 38 ter.....	16
Domanda di concessione e documentazione da allegare.....	16
ARTICOLO 39.....	18
Compensazione verticale.....	18
ARTICOLO 40.....	18
Compensazione orizzontale	18
ARTICOLO 41.....	19
Dichiarazione di compensazione	19
ARTICOLO 42.....	19
Controllo delle dichiarazioni	19
ARTICOLO 43.....	19
Rimborsi.....	19
ARTICOLO 44.....	20
Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi	20
ARTICOLO 45.....	20
Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità	20
TITOLO V	20
DISPOSIZIONI FINALI	20
ARTICOLO 46.....	20
Norme finali	20
ARTICOLO 47.....	20
Entrata in vigore	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 212/2000 e al D.lgs n. 267/2000.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 2

Entrate Tributarie Comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 3

Agevolazioni Tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 4

Aliquote e Tariffe

1. La competenza nella determinazione delle tariffe e delle aliquote è stabilita dalle norme di legge in materia.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla normativa vigente, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 5

Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di, accertamento e riscossione, in conformità al disposto di cui all'art. 52, comma 5, del D.lgs n. 446/1997.
2. È in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve in ogni caso comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

ARTICOLO 6

Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni di legge per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. La Giunta Comunale provvede altresì a designare il soggetto che sostituisce il Funzionario Responsabile in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con i poteri e le funzioni di cui al comma 1.
3. In particolare, il Funzionario designato quale responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni
 - b) appone, se previsto, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, ovvero approva le liste di emissione/carico con riferimento agli di ingiunzione fiscale;
 - c) dispone i rimborsi;
 - d) cura il contenzioso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13;
 - e) all'occorrenza, esercita, ai sensi di legge¹, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.15 e ss.;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto; qualora la gestione del tributo sia affidata in concessione, i poteri del Funzionario Responsabile competono al soggetto all'uopo formalmente designato dal concessionario stesso e comunicato all'Amministrazione, fermo restando la vigilanza sull'attività svolta, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali, da effettuarsi a cura del Dirigente competente;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni comunque concernenti le entrate tributarie è sempre espresso dal Dirigente competente.

CAPO II DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 7

Dichiarazione Tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta la rappresentante legale o negoziale, ovvero, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

¹ Vedi art. 10-quater (c.d. **Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**) e art. 10-quinquies (cd **Esercizio del potere di autotutela facoltativa**) della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 219.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata l'attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia già venuto a conoscenza, ovvero gli sia già stata contestata la violazione.

ARTICOLO 8

Attività di controllo

1. Il Servizio competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL.

ARTICOLO 9

Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio competente nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio competente, con le modalità da concordare.

ARTICOLO 10

Rapporti con il Contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune è tenuto ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 10 bis

Contraddittorio preventivo

1. Il contraddittorio preventivo si applica, nei modi e nei termini di legge, a tutti i provvedimenti, in materia di entrate tributarie, autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario.
2. Sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti privi di contenuto provvedimento e gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione comunque denominati.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del comma 2, e sono perciò esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti di mera liquidazione di quanto risulta dalla dichiarazione presentata dal contribuente ovvero, nell'assenza ex lege dell'obbligo dichiarativo, di quanto acquisito

- d'ufficio dal servizio competente nonché ogni altro atto, comunque denominato, che derivi dal semplice controllo formale di quanto dichiarato dal contribuente.
4. Il diritto al contraddittorio non sussiste, inoltre, per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

ARTICOLO 11

Avviso di Accertamento

1. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro i termini disposti dalle vigenti norme.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ARTICOLO 12

Notificazioni

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nella misura definita dal D.M. 14.04.2023². Le stesse sono recuperate unitamente all'entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
3. Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

CAPO I CONTENZIOSO

ARTICOLO 13

Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al Servizio Tributi e, per le

DM 14.04.2023 – “Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore”.

² Art. 1 - Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.

Art. 2 - Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019.

controversie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio anche a professionisti esterni.

2. È possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri comuni mediante una struttura a tale scopo prevista, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
3. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità
4. Al dibattimento, in pubblica udienza, fatta salva ogni differente previsione normativa, se non diversamente disposto, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile.
5. È compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fin di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

CAPO II AUTOTUTELA

ARTICOLO 14 Autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 14 bis Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado

avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 15.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 15

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il Contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.lgs n. 218/19.06.1997, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e delle seguenti disposizioni.

ARTICOLO 16

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi la sussistenza di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano pertanto dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto", ovvero quelle che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge, nonché, in generale, tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili o comunque determinabile in modo non discrezionale.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, in autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ARTICOLO 17

Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura del competente Servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento. Non trova applicazione l'art. 5 ter del D.lgs n. 218/19.06.1997. In ogni caso l'eventuale l'attivazione del procedimento a cura del Servizio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

ARTICOLO 18

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. Il Funzionario Responsabile, ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 16 del presente regolamento, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire contenente l'indicazione del tributo e dei relativi periodi d'imposta suscettibili di accertamento, degli elementi rilevanti, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione e del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'ufficio provvede alla notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 19

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il Contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione, ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto così come declinato dall'art. 16, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire.
5. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

ARTICOLO 20

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

ARTICOLO 21

Atto di Accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio, e del relativo esito, tra Comune e contribuente deve risultare da verbale sottoscritto da entrambe le parti.
2. In caso di perfezionamento, l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice originale, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

ARTICOLO 22

Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 1.000,00 è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a dieci. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. In ogni caso di mancato pagamento, anche di una sola rata:
 - il contribuente decade dal beneficio della rateazione;
 - l'importo non può più essere rateizzato;
 - il contribuente deve provvedere al pagamento del complessivo debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ARTICOLO 23

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione

ARTICOLO 24

Riduzione delle Sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura previste dalla legge.

ARTICOLO 25

Norme transitorie in tema di accertamento con adesione

1. La presente disciplina si applica a tutti gli avvisi di accertamento notificati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché a quelli già notificati, per i quali alla medesima data, non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. La stessa è altresì applicabile, su iniziativa dell'ufficio con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

CAPO IV

DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 26

Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Servizio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ARTICOLO 27

Presentazione dell'istanza

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti.
2. L'istanza deve in ogni caso riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi Professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 30.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica a mezzo PEC.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini.

ARTICOLO 28

Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente, del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono le obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune rilevante ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 27, comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 29

Procedura – Adempimenti del Comune

1. Il Comune trasmette al contribuente, nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, la risposta, scritta e motivata, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.
2. Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune dell'integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, fermo restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Vasanello.

ARTICOLO 30

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Quando la risposta, con riferimento ad istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 28, comma 1, lett. d) non è comunicata al contribuente entro il termine previsto dall'art. 29, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta/soluzione interpretativa, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con valenza esclusivamente sugli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

TITOLO IV

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 36

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.
3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Se ed in quanto previsto, il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli, ovvero le liste di carico, direttamente al soggetto competente per la riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

ARTICOLO 37

Differimento e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie ovvero da altri specifici motivi e/o circostanze, ivi comprese particolari situazioni di disagio economico, individuate nella deliberazione medesima.

ARTICOLO 38

Dilazione del pagamento

1. Ove non previsto dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, già adottati dall'Ente, per l'istituto della rateazione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di oggettiva e documentata difficoltà economica, può essere concessa, con riferimento ad avvisi bonari e solleciti di pagamento emessi dagli Uffici, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo tenuto conto delle esigenze di tutela della riscossione del credito in ragione dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle singole leggi.
3. La dilazione viene concessa nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare (con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi e non al totale del tributo dovuto) e dalle condizioni economiche del debitore
 - b) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - c) nessuna rateizzazione per importi fino a euro 100,00, per le persone fisiche, ed a euro 500,00, per le persone giuridiche;
 - d) per importi superiori a euro 100,01, per le persone fisiche, ed a euro 500,01, per le persone giuridiche, durata del piano rateale da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili e per importi superiori a € 6.000,01 da un minimo di 36 ad un massimo di 72 rate mensili;
 - e) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 per le persone fisiche ed a euro 200,00 per le persone giuridiche; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di euro 50,00;
 - f) applicazione degli interessi legali;
 - g) decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di tre rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione e conseguente riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza. In tal caso si procederà all'accertamento e/o alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni piene secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
 - h) decadenza automatica del beneficio anche nel caso in cui il richiedente non effettui il versamento della prima rata;
 - i) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
4. Il soggetto interessato ha la facoltà, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione, anche attraverso una relazione dell'Assistente Sociale, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Ai fini della proroga possono essere richieste le garanzie di cui al successivo comma 8, anche per importi inferiori a quello ivi previsto, fermo restando che l'ulteriore richiesta di dilazione può essere negata se il suddetto peggioramento non sia adeguatamente comprovato oppure se la condizione di difficoltà risulti di carattere non temporaneo, ma permanente.
6. La rateizzazione non può essere accordata :
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00, per le persone fisiche, ed ad euro 500,00, per le persone giuridiche;
 - il valore ISEE familiare del richiedente è superiore a € 20.000,00;
 - titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio annuale superiore ad euro 15.000,00 risultante dalla documentazione ISEE.
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione;
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria
 - quando ha per oggetto pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi.
7. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
8. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 50.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. L'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed attivabile a semplice richiesta del Comune anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.
9. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma precedente deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
11. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni oggettive della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
12. Nel caso di accertamenti emessi dagli Uffici, trovano applicazione le disposizioni contenute negli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie già

adottati dall'Ente e nella Legge n. 160/2019.

13. Al fine del riconoscimento di dilazioni di pagamento, è, comunque, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, nonché delle disposizioni in materia di riscossione.

ARTICOLO 38 bis

Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero per cause soggettive ostative di cui al seguente comma 2.
2. Si considerano cause soggettive ostative:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del reddito familiare tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il Comune.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - per le imprese individuali e le società di persone (S.s., S.n.c, S.a.s.), ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - per le società di capitali, (S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s.) e società Cooperative all'anno precedente alla presentazione della domanda
4. Si stabilisce che lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni: Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali
 - anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
 - disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
 - lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
 - inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
 - disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
 - soggetto in cura presso comunità terapeutica;
 - soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
 - soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;

Nel caso di: Società di persone, Società di capitali, Società cooperative ed Enti con personalità giuridica:

- Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

5. La rateizzazione non può essere concessa in caso di società che si trovino in stato di liquidazione.

ARTICOLO 38 ter

Domanda di concessione e documentazione da allegare

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Settore competente per la gestione dell'entrata o al Concessionario per le entrate affidate in concessione, con le seguenti

modalità:

- la domanda, su modulo predisposto dall'Ente deve essere consegnata
 - tramite raccomandata A.R, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del comune
 - tramite raccomandata A.R, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o direttamente allo sportello del Concessionario nel caso in cui la gestione dell'entrata sia gestita in concessione.
- 2. La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del debito e dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito, ecc.);
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.
- 3. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
- 4. La situazione di temporanea difficoltà dovrà essere dichiarata dal richiedente con autocertificazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. L'ufficio si riserva la facoltà di effettuare le verifiche della veridicità della stessa.
- 5. Alla richiesta dovrà essere allegata, a seconda del soggetto richiedente:
 - per le persone fisiche e ditte individuali o comunque non obbligate alla redazione del bilancio:
 - dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità alla data della richiesta stessa;
 - certificazione mobilità/cassa integrazione;
 - DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) rilasciato dal Centro per l'impiego in caso di lavoratore disoccupato
 - ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

per le società di persone (società semplici, S.n.c., S.a.s.):

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Per le società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- visura camerale aggiornata;
- prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità;

Nel caso in cui l'indice di liquidità sia uguale o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute; al contrario, se l'indice di liquidità sia inferiore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione.

*Indice di liquidità - Modalità di calcolo Valore
(Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti
≥ 1: la rateizzazione non è ammessa < 1: la rateizzazione è ammessa*

6. In tutti i casi il contribuente, può presentare, in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del presente regolamento.
7. Le richieste di rateizzazione prive della documentazione di cui ai commi precedenti non verranno prese in considerazione dall'ufficio.

ARTICOLO 39

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
5. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

ARTICOLO 40

Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. È consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;

- c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
 4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
 5. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

ARTICOLO 41

Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

ARTICOLO 42

Controllo delle dichiarazioni

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

ARTICOLO 43

Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A/R, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora l'ufficio in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dall'effettivo ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.

5. Nel caso risultino ancora insoluti, anche in applicazione del termine di cui al comma 4, avvisi di accertamento divenuti definitivi, le eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, imputando le stesse a pagamento del debito e specificando, nel provvedimento di rimborso, il debito tributario compensato.

ARTICOLO 44

Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale
2. Il calcolo degli interessi, nella misura di cui al comma 1, è effettuato ai sensi dell'art 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm. ii..

ARTICOLO 45

Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore al Comune. Per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento deve avvenire con versamento spontaneo, rinviandosi per quanto non disposto alla disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate, è fissato il limite, da intendersi come autonomo per singola annualità, di € 12,00.
2. Fatta salva ogni differente previsione normativa di carattere cogente, per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici, non si fa luogo all'accertamento dei tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e/o interessi, qualora l'ammontare complessivamente dovuto risulti inferiore ad € 30,00.
3. Relativamente alle entrate tributarie, non si procede al rimborso di importi versati e risultati non dovuti inferiori ad € 30,00 fatto salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti delle singole entrate tributarie.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 46

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
1. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 47

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2024
2. Ogni eventuali successiva integrazione o modifica allo stesso, entrano in vigore dalla data di adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio Comunale.